

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Monocratico Dr.ssa Concetta Pappalardo, ha emesso il seguente

DECRETO

Ex art. 126 D.p.R. n. 115/2002.

nel procedimento iscritto al n. 6176/09 R.G., avente ad oggetto ricorso ex art. 35 Decr. legisl. N. 25/08, proposto da Doumbia Bakari nato in Costa d'Avorio a Souabre' il 24/11/1978, elett.te dom.to in Catania, Via Asiago n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Rosa Lo Faro che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

^^^^^^^^^^

Letta l'istanza depositata, ex art. 126 del D.p.R. n. 115/2002, dal procuratore ad litem del ricorrente che ha riproposto a questo Giudice, quale Magistrato designato alla trattazione del procedimento giurisdizionale incoato ex art. 35 Decr. Legisl. n. 25/2008, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, rigettata con provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania n. 2055/2009;

OSSERVA

Dalla lettura del provvedimento depositato in atti dal ricorrente risulta documentalmente provato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente, cittadino extracomunitario ivoriano, rinviando per la motivazione alla relazione del Consigliere Relatore che non risulta prodotta in atti (motivazione del provvedimento in atti).

Il richiedente assume, peraltro, che il rigetto e' stato motivato per difetto di "documentazione idonea ad identificare il richiedente" nonostante l'esistenza del permesso di soggiorno per stranieri che ha prodotto in atti.

La motivazione posta a base del provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine, ad avviso del decidente, come riferita dall'istante, non appare condivisibile con riferimento ai cittadini

extracomunitari richiedenti lo status di rifugiati o quelli di protezione internazionale, che, al momento dell'ingresso nel territorio italiano, siano privi di documenti d'identità provenienti dal paese d'origine o dall'autorità consolare del paese di provenienza.

In realtà, il Consiglio dell'Ordine, nella motivazione del provvedimento negativo, sembra sovrapporre due questioni ben diverse tra loro, e cioè: da un lato, la questione relativa all'identificazione della persona fisica straniera che ha fatto ingresso in Italia senza documenti e chiede l'ammissione al gratuito patrocinio per adire il Giudice al fine di far accertare un suo diritto soggettivo perfetto allo status, (cfr. da ultimo Cass. Sez. Unite 19303/09); e, dall'altro, la questione relativa all'esistenza o meno di un documento attestante il nome della persona straniera e le sue esatte generalità nel paese di provenienza.

Si tratta, invero, di questioni del tutto diverse, che non appaiono in alcun modo sovrapponibili, e che vanno tenute ben distinte tra loro, sia per ragioni logico-giuridiche di carattere generale, sia alla luce delle previsioni contenute nel Decr. Legisl. n. 25/2008, che ha espressamente regolamentato le modalità necessarie all'identificazione dello straniero privo di documenti di identità, nella piena consapevolezza da parte del legislatore del fatto che i cittadini extracomunitari richiedenti asilo o protezione si trovano sovente in condizioni tali da dover fuggire dai paesi di provenienza, senza possibilità di recar seco documenti di sorta, trovandosi in stato di necessità, o, addirittura, possono non avere alcuna possibilità di possedere documenti provenienti da una qualsivoglia organizzazione statale (si pensi ad es. ad un soggetto minore non accompagnato nato nei campi profughi dal Darfur, ove non risulta esistere alcuna istituzione simile al servizio dello stato civile esistente in Italia).

Sotto il primo profilo, invero, va osservato che, seppure la funzione del nome è quella di identificazione sociale delle persone fisiche rispondente ad un interesse pubblico, - tanto che gli Stati, di regola, dettano norme rigorose per quanto concerne l'acquisto e la pubblicità del nome delle persone fisiche, - tuttavia, il nome non costituisce l'unico mezzo di identificazione della persona, ed anzi, nei rapporti che richiedono una sicura e formale identificazione, anche per ragioni

di sicurezza pubblica, si rende, di regola, necessario il ricorso ad altre indicazioni integrative, quali ad esempio, il luogo e la data di nascita, la rilevazione fotografica o la rilevazione delle impronte digitali.

Sotto il secondo profilo, va osservato che, con specifico riferimento agli stranieri richiedenti rifugio o protezione, l'ordinamento comunitario ed interno, a prescindere dall'esistenza di documenti attestanti l'esatta identità del soggetto nel paese di provenienza, impone di provvedere, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, - rappresentata dalla polizia di frontiera o dalla Questura del luogo di residenza dell'extracomunitario, - all'identificazione degli stranieri extracomunitari, oltre che in base alle loro dichiarazioni sulle generalità, proprio attraverso l'identificazione fotografica e la rilevazione delle impronte di tali soggetti.

E ciò è reso evidente dalle previsioni contenute negli artt. 3, 20 21 e 26 del Decr. Legisl. n. 25/2008, che contemplan espressamente il diverso trattamento riservato agli stranieri richiedenti asilo privi di documenti o sinanche in possesso di documenti falsi, rispetto a quelli in possesso dei documenti, prevedendone il trattenimento nei centri per il tempo necessario, appunto, all'identificazione, e che regolamentano proprio le situazioni di mancanza di documenti attestanti la generalità, allo scopo di consentire allo straniero extracomunitario di accedere dapprima alle procedure amministrative e poi a quelle giurisdizionali previste dal decreto legislativo più volte richiamato, in vista della tutela dei loro diritti umani fondamentali, riconosciuti alla persona umana in quanto tale (Corte Cost. 306/2008), nell'ambito dei quali va ricompreso il diritto allo status.

Ne deriva che - seppur il documento prodotto dal ricorrente e cioè , nella specie il permesso di soggiorno per stranieri rilasciato dalla Questura Italiana ai cittadini extracomunitari al momento dell'ingresso in Italia, dietro loro dichiarazione sulle generalità e dopo la loro identificazione fotografica e delle impronte, non costituisce un documento attestante con certezza le esatte generalità del soggetto richiedente lo status proveniente dall'Autorità del paese di provenienza, - tuttavia, a tale attestato deve riconoscersi valore identico, o quanto meno del tutto equipollente, rispetto ad un valido documento di identità, proprio in quanto si tratta di un documento rilasciato

dalla Questura italiana dopo l'identificazione dello straniero al momento dell'arrivo in Italia, con tutti i mezzi sopraindicati espressamente previsti dall'ordinamento, perfettamente idonei a dare la certezza dell'identità di quella specifica persona fisica straniera dimorante nel territorio della Repubblica, sia al fine di consentire l'esercizio dei diritti allo straniero, sia anche al fine di consentire l'adozione da parte dello Stato di tutte le eventuali misure di prevenzione, di tutela della sicurezza pubblica e penali.

Cio' premesso in linea generale, venendo alla questione relativa all'ammissione al gratuito patrocinio, va osservato che, ai sensi dell'art. 16 del Decr. Legisl. n. 25 del 2008, " Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94 del medesimo decreto. "

Le disposizioni soprarichiamate costituiscono evidente espressione della garanzia di accesso alla giustizia ai non abbienti, oggetto di copertura costituzionale ex art. 24 Cost., e come tali sono destinate ad attuare un diritto inviolabile riconosciuto all' " essere umano in quanto tale " , (Corte Cost. n. 194/92), sicche' si impone un'interpretazione di tali norme costituzionalmente orientata, che tenga conto della peculiare situazione in cui versano gli extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato o quelli di protezione sussidiaria ed umanitaria al momento dell'arrivo nel territorio della Repubblica Italiana.

Ne deriva che l'interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni sopracitate impone di riconoscere ai documenti rilasciati dalla Questura italiana, - attestanti l'identità delle persone fisiche extracomunitarie identificate attraverso i mezzi consentiti dalla legge, a prescindere dalle esatte generalita' nel paese di provenienza, - valore idoneo e pienamente sufficiente al fine della identificazione della persona fisica straniera.

E cio', sia ai fini dell'accesso alla tutela giurisdizionale, - che dopo l'eventuale pronunzia negativa della Commissione e' loro garantito dalla legge, come persone in quanto tali, - sia anche ai fini del

diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, stante, tra l'altro, l'obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento previsto dall' art. 35 del Decr. Legisl. n. 25/2008.

Da ultimo, va osservato che nel corso del procedimento ex art. 35 decr. Piu' volte citato il ricorrente e' stato in grado di produrre anche un certificato attestante la nazionalità ivoriana attestante le sue generalità e proveniente dal paese di provenienza.

Conclusivamente, l'istante, identificato sulla base del documento prodotto in atti, va ammesso al gratuito patrocinio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 DPR n. 115/2002;

P.Q.M.

Ammette il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 126 DPR n. 115/2002, e manda la Cancelleria affinché trasmetta copia del presente provvedimento all' Agenzia delle Entrate.

Catania, 28/1/2010

Il Giudice Monocratico
Concetta Pappalardo
Dr.ssa Concetta Pappalardo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28-01-10

TRASMESSO ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE IL
RACC. N°